ISTITUTO COMPRENSIVO
DI CASTELVETRO
Via Palona, 11/B - 41014 Castelvetro di Modena
Cod. Fisc. 80010970368 - Cod. Mecc. MOIC82000T

Tel. 059 790844 | *Fax 059 790937*
http://www.iccastelvetro.gov.it | *e-mail: moic82000t@istruzione.it*

A tutte le lavoratrici dell'istituzione scolastica
Loro sedi
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
All'albo

Oggetto: <u>tutela delle lavoratrici</u>

Considerato:

- il D.Lgs n. 151/01 "testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della l. n.53/2000";
- che ai sensi del D. lgs 81/2008 "…si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello delle ditte in appalto, sia pubblici che privati, che svolge attività presso le strutture della scuola, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio …"

ai sensi degli artt. 6 e 8 del d. lgs 151/01 **si ricorda a tutte le lavoratrici di questa Istituzione Scolastica, ivi comprese le lavoratrici tirocinanti, la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato**.

A seguito di tale informazione, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs 81/2008 **il datore di lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate**, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11 D. lgs 151/01 per adottare le misure necessarie affinchè i rischi siano eliminati, modificandone, **ove necessario**, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fno ai sette mesi di età del figlio (artt. 7 e 12 D. lgs. 151/01).
Qualora tali modifiche non fossero possibili, la lavoratrice potrà essere adibita ad altre mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Nel caso in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni eventualmente disponibili all'interno dell'Istituto, verrà allontanata dal lavoro mediante un provvedimento di interdizione anticipata emanata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Se la gravidanza decorre regolarmente e se l'attività svolta non espone a rischi particolari è previsto per tutte le lavoratrici un **periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (congedo per maternità)** che comprende i due mesi precedenti e i tre mesi successivi al parto.

Si fa, inoltre presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, possono usufruire della flessibilità del congedo di maternità, cioè possono astenersi dal lavoro partendo dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, **a condizione che un Medico Specialista Ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente dell'Istituzione Scolastica**, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei

luoghi di lavoro, **attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro** (art. 20 del Dl lgs 151/01).

Si fa presente che **la mancata comunicazione** da parte delle lavoratrici interessate **al Datore di Lavoro comporta** loro **un'assunzione di responsabilità**, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative.

La presente comunicazione costituisce atto ufficiale ai fini della formazione e informazione dei lavoratori.



Documento firmato digitalmente